

Calcolo delle riserve nei concorsi pubblici (sulla "vexata quaestio" circa la computabilità o meno dei riservisti vincitori per merito proprio nelle aliquote di riserva previste nei concorsi pubblici per le categorie protette), con commento di N. NIGLIO.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 11 aprile 2014, n. 1775 - Pres. Maruotti, Est. Lageder - Ministero dello sviluppo economico ed Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (Avv. Stato Gerardis) e Stella (Avv. Cardì) c. Ciraolo (Avv. Dore) - (previa riunione degli appelli, riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 6479 del 2012).

Concorso - Riservato e riserve di posti - Riservatario per merito proprio - Computo di esso nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva - Necessità - Sussiste.

Deve ritenersi che nei concorsi pubblici il candidato riservatario, vincitore per merito proprio, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (1).

 (1) V., ex plurimis, C.G.A., sent. 24 febbraio 2010, n. 116. in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cga_2010-02-24-1.htm (sulla computabilità nei concorsi pubblici, nell'ambito del totale di coloro in favore dei quali sia prevista una riserva dei posti, dei riservatari che sono vincitori per merito proprio).

V. anche da ult. C.G.A., sent. 19 marzo 2014 n. 150 in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/cga_2014-03-19-2.htm ed ivi ult. riferimenti

Ha osservato la sentenza in rassegna che il principio affermato si fonda sulle seguenti considerazioni:

- l'articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge;

- la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all'analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l'interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all'eccezione;

- la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/corte/ccost_2003-274.htm Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/private/corte/ccost_2002-07-23.htm e gli altri precedenti ivi richiamati);

- ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva;

- in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva.

Commento di

NICOLA NIGLIO

L'applicazione della riserva dei posti in una procedura concorsuale.

La recente sentenza n. 1775 dell'11 aprile 2014 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato affronta una problematica che riguarda la materia dell'applicazione della riserva dei posti nei concorsi pubblici nella pubblica amministrazione.

E' noto che nel passato tale problematica ha costituito oggetto di diversi interventi della giurisprudenza sia costituzionale e sia amministrativa; la tesi prevalente, peraltro ribadita anche dalla sentenza in commento, è quella secondo cui in un concorso pubblico il candidato riservatario vincitore per merito proprio deve essere computato nel totale dei soggetti riservatari (1).

La materia del contendere oggetto della pronuncia in commesso del massimo organo della giustizia amministrativa riguarda la riforma di una graduatoria di un concorso pubblico per il reclutamento di unità di personale avente qualifica dirigenziale, bandito nell'anno 2019 dall'Istituto Commercio Estero (ICE).

In particolare, il predetto Istituto in sede di appello avverso la sentenza sfavorevole del TAR Lazio (sentenza T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-Bis, n. 6479/2012), aveva chiesto la riforma della predetta graduatoria definitiva concernente la suindicata procedura, sulla base di una tesi secondo cui un candidato riservatario collocatosi nella predetta graduatoria nella posizione di idoneo vincitore della stessa, va assunto sulla base della riserva dei posti riconosciuta al personale dipendente della medesima amministrazione e in possesso dei requisiti prescritti.

Pertanto, il Consiglio di Stato – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – ha ritenuto condivisibile il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva.

La tesi affermata dal TAR Lazio si è fondata sulle seguenti motivazioni successivamente superate dal Consiglio di Stato.

Il TAR Lazio ha ritenuto, innanzitutto, che il personale interno all'amministrazione, che abbia conseguito per meriti esclusivi propri una utile posizione in graduatoria, deve essere considerato al di fuori dell'ambito di operatività della previsione della quota di riserva, «proprio sulla scorta di un doveroso rispetto ad un principio che impone alla amministrazione di selezionare i migliori, ragionevolmente armonizzato con quello che, espresso dalla medesima previsione di riserva, suggerisce l'accantonamento in favore dei dipendenti interni di un determinato quorum dei posti messi a concorso»-

Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del TAR Lazio, ha fondato la sua tesi sui seguenti due presupposti: il rispetto della regola generale e della sua eccezione.

Come è noto, l'articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce la regola e il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge che si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva.

La Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni

non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (2).

Al riguardo, tali eccezioni sono previste anche dal vigente Regolamento concernente le procedure concorsuali nella P.A. di cui al DPR n. 487/2004, il quale, all'articolo 5, ha previsto che nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

La procedura concorsuale de qua prevedeva un'espressa riserva pari al trenta per cento dei posti messi a concorso in favore del personale di ruolo dell'Istituto, appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale di Direttori/Ispettori Generali C4 e C5, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, del DPR n. 272/2004. Quest'ultima disciplina, infatti, costituisce un'eccezione rispetto alla regola, laddove ha previsto che, nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni, una riserva del trenta per cento dei posti messi a concorso in favore del personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso. Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori; e quello della legge che, in via eccezionale, ha previsto una limitata riserva di posti in favore di un soggetto dotato di determinate caratteristiche che vanta una precedenza all'assunzione. In tal modo, la legge che prevede l'eccezione alla regola generale è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto con l'applicazione di criteri ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva.

(1) CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE, Regione Sicilia - sentenze 19 marzo 2014 n. 150; 24 febbraio 2010 n. 166; n. 875 del 2008.

(2) Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373; 2 febbraio 1987, n. 17.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-11-3.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina